



CHIARIMENTI IN MERITO ALLA BOLLETTAZIONE DELL'ACCONTO TARI 2025 NEL COMUNE DI LUNI

Preliminarmente, si richiama quanto compiutamente specificato negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti di Luni in analogia a quanto fatto con tutti gli altri comuni da Noi gestiti per i quali è già intervenuta l'emissione:

“A decorrere dall'anno 2025 è prevista l'applicazione del "bonus sociale per i rifiuti" di cui all'articolo 57-bis, comma 2, del Dl 14/2019 a cui è stata data attuazione con il DPCM del 21 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025.

Tale agevolazione è riservata agli utenti TARI il cui nucleo familiare si trovi in condizioni economiche sociali particolarmente disagiate.

Poiché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) non ha ancora provveduto all'emanazione delle linee guida per l'applicazione del bonus predetto, la bollettazione della Tassa Rifiuti per l'anno 2025 avviene in due fasi al fine di consentire, in sede di saldo, il riconoscimento dell'agevolazione predetta agli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra, con il presente avviso viene richiesto il pagamento, alle scadenze sotto indicate, di un acconto parametrato al 60% del dovuto TARI su base annua. Successivamente verrà emesso un ulteriore avviso di pagamento a saldo, con scadenza 02/12/2025, per il residuo dovuto con applicazione del "bonus sociale per i rifiuti" ove spettante.”

Sulla scorta di quanto sopra, come fatto per tutti gli altri comuni gestiti per i quali è già intervenuta l'emissione, abbiamo scisso l'uscita della TARI 2025 in due avvisi (acconto e saldo).

Abbiamo adottato le percentuali del 60% sull'acconto e del 40% sul saldo in quanto le componenti perequative verranno addebitate tutte in sede di saldo per calcolare correttamente eventuali frazioni d'anno.

In più, per motivi tecnici, la ripartizione 60+40 sul 2025 non è stata applicabile alla cosiddetta “quota variabile misurata” parametrata alle dotazioni (bidoni) in capo a ciascun utente ed è quindi stata applicata nella sua totalità alla bolletta di acconto.

La seconda rata per i motivi sopra espressi sarà pertanto una rata di conguaglio sul totale annuo dovuto a saldo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL TRIBUTO E DELLA RISCOSSIONE
(Rag. Davide Migliorini)